



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) Croce al Valor Militare e Medaglia D'Oro alla Resistenza
"SERVIZI AL TERRITORIO" Il Responsabile: Dr.ssa Anna Sorrentino-

Ordinanza n.1 del 09.02.2017

Oggetto: Divieto di porre in vendita, sul territorio Comunale, bombolette schiumogene spray e di altri prodotti simili, nonché divieto della loro detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e aperti al pubblico ne periodo di carnevale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Atteso che, da alcuni anni, si è sviluppato il malcostume di utilizzare, come scherzi di carnevale, bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabile, nonché l'utilizzo di uova e farina;

Rilevato che la vendita di uova, farina e bombolette schiumogene a spray, normalmente libera, nel periodo che precede il carnevale deve essere vietata ai minori di anni diciotto, così come l'utilizzo deve essere vietato a chiunque in luogo pubblico e/o aperto al pubblico;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento atto a prevenire, a tutela della pubblica incolumità, i fatti di cui sopra, vietando la vendita e l'uso in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di uova, farina e bombolette schiumogene a spray;

Verificata l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse della collettività;

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi in premessa specificati e qui da intendersi integralmente richiamati, per il periodo dal 19.02.2017 al 28.02.2017, quanto segue:

- 1) E' vietato su tutto il territorio comunale, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, la vendita di bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti simili atte all'imbrattamento di persone o cose;**
- 2) E' parimenti vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, gli strumenti di cui al punto precedente.**

SANZIONI

- a) All'esercente che violi il divieto di cui al punto 1) della presente sarà applicata la sanzione amministrativa di euro 500,00 e la sanzione accessoria della chiusura e/o sospensione dell'attività per giorni sette;
- b) A chiunque violi il divieto di cui al punto 2) della presente sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00, in caso di minore ne risponde l'esercente la patria potestà.

DISPONE

Che Corpo di Polizia Municipale vigili sull'osservanza della presente Ordinanza applicando ai contravventori le misure e le sanzioni previste dalla presente.

Che il Servizio URP provveda a dare la più ampia diffusione e pubblicità della presente ordinanza col mezzo ritenuto più idoneo ed efficace (sito istituzionale dell'Ente, ecc.);


Che copia della presente sia inviata:

- 1) Al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno;
- 2) Al Sig. Questore di Salerno;
- 3) Alla Tenenza della Stazione Carabinieri di Scafati;
- 5) Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Scafati;
- 6) Al Responsabile del Comando di Polizia Municipale - Sede

Scafati 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Anna Sorrentino



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

